

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Via Duca degli Abruzzi, n. 4 – 07100 SASSARI
Tel. 079/280022 Fax 079/278398

Prot. n° 2081/A30 del 3/5/2010

Bando per l'elezione del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Sassari

Il Direttore

- Vista la legge 21 dicembre 1999, n.508
- Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132 che ha approvato il regolamento sui criteri di l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21.dicembre 1999, n. 508
- Visto il Decreto Dirigenziale n. 273 del 6 settembre 2004 che approva lo Statuto di codesta Accademia e successive modifiche

DECRETA

la seguente disciplina per le elezioni del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Sassari

Art. 1

(indizioni delle elezioni per la presentazione delle candidature)

1. Le elezioni del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Sassari per il triennio successivo (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013) all'anno accademico in corso, sono indette presso la sede dell'Accademia di Belle Arti in Sassari, Via Duca degli Abruzzi n.4, per il giorno 01 luglio 2010.
Il seggio elettorale resterà aperto dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
2. Le candidature dovranno pervenire, alla Direzione amministrativa dell'Accademia di Belle Arti di Sassari , a pena di decadenza, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, corredate dal curriculum artistico-professionale . Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga del mezzo postale, farà fede il timbro postale.

Art. 2

(elettorato passivo)

1) Ai sensi dell'art.10 comma 2 , il Direttore è eletto tra i docenti di prima fascia, anche di analoghe istituzioni, che siano in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità, stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge 508/99. Fino all'adozione del predetto regolamento i requisiti richiesti per le elezioni del Direttore sono i seguenti, anche ai sensi dello Statuto dell'Accademia di Sassari:

- a) anzianità effettiva nel ruolo della docenza di prima fascia nell'Accademia di Belle Arti di almeno 6 anni;
- b) esperienza professionale e di Direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali. Esemplicativamente saranno valutate le attività professionali specificamente riferite all'istituzione, i cataloghi, le recensioni di mostre effettuate, le pubblicazioni di volumi, di saggi, di articoli su quotidiani o riviste nazionali, la partecipazione e/o l'organizzazione di attività espositive a livello nazionale e internazionale, la partecipazione in qualità di relatori a convegni, conferenze, seminari di studio, corsi di aggiornamento;

c) non aver riportato condanne penali né, in qualità di docenti, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati.

2. Il possesso dei titoli costituenti requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato con autocertificazione del candidato.

3. La valutazione curriculare dagli aspiranti alla direzione sarà operata, ai fini della presentazione delle candidature, da una commissione composta da:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Amministrativo;
- il docente con più anzianità di servizio non candidato.

La predetta commissione si riunirà alle ore 10.00 del 7 giugno 2010 presso la sede dell'Accademia di Sassari.

4. Le candidature ammesse e i relativi curricula dei candidati sono affissi nell'albo dell'Accademia a partire dal 10 giugno 2010 e resteranno a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

5. Nei casi di rinuncia alla nomina del Direttore, o di dimissioni dalla carica, o qualsiasi altra causa di decadenza dello stesso, si procede a nuove elezioni.

Nella vacatio, la reggenza è affidata al pro-direttore vicario che indice le nuove elezioni, entro 30 giorni.

Art. 3

(elettorato attivo)

1. Ai sensi dell'art 6 comma 2 del D. P.R. 28 febbraio 2003 l'elettorato attivo per l'elezione del Direttore dell'Accademia spetta:

a) ai docenti di prima e seconda fascia in servizio, su cattedre e posti in organico, appartenenti all'Accademia di Sassari alla data dell'elezione con contratto a tempo indeterminato b) ai docenti a tempo indeterminato, in servizio presso questa Accademia, appartenenti ad altre istituzioni, che abbiano optato di esercitare il loro diritto di voto presso questa Accademia; c) ai docenti a tempo determinato su cattedre e posti vacanti, in organico, sino al termine dell'attività didattica.

2. La direzione amministrativa dell'Accademia provvederà entro 20 giorni dalle elezioni a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto da affiggere, non appena redatto, all'albo dell'Accademia.

3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui al comma precedente sono segnalate alla direzione amministrativa fino a tre giorni prima della data del turno elettorale. Il Direttore amministrativo provvede con atto scritto, sentendo, ove occorra, la commissione elettorale, alla modifica e/o integrazione dell'elenco.

Art. 4

(commissioni di seggio)

1. Alle operazioni elettorali soprintende una Commissione di seggio composta tre docenti scelti tra i professori con più anzianità di servizio. A parità di servizio i più anziani di età.

Detta commissione è nominata dal Direttore in carica.

2. La Commissione di seggio, assistita dal Direttore dei servizi generali, si avvale di un segretario verbalizzante.

3. Tutte le operazioni elettorali saranno verbalizzate dalla Commissione stessa.

4. La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi, sentiti i candidati e gli elettori che hanno interesse.

5. Non può far parte della Commissione di seggio chi si presenta come candidato. In tal caso viene sostituito all'atto della presentazione della candidatura

Art. 5
(modalità di voto)

1. Il voto è personale, diretto e segreto.
2. A ciascun elettore sarà consegnata una scheda elettorale con i nomi dei candidati scritti entro un apposito rettangolo, precedentemente controfirmata dai componenti dell'Ufficio elettorale, previo accertamento dell'identità personale.
3. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed esprime la propria preferenza apponendo una X o una barra o una linea o un segno sul nome del candidato prescelto.
4. La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore o da un componente la Commissione di seggio nell'apposita urna.
5. Nell'ipotesi di "terza votazione" le schede bianche o nulle concorrono a formare il quorum dei votanti.

Art. 6
(Metodo d'elezione)

1. Le votazioni per l'elezione del direttore sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (metà più uno con arrotondamento per difetto).

2. Viene eletto Direttore il candidato che nel corso del primo turno elettorale raggiunge la maggioranza assoluta con la metà più uno dei votanti, con arrotondamento per difetto,

Nel caso in cui nessun candidato raggiungesse la maggioranza assoluta dei votanti, si procede subito ad una seconda votazione in cui vanno a ballottaggio i due candidati che hanno avuto il maggior numero di preferenze.

Se anche in questo caso nessuno dei due raggiungesse la maggioranza assoluta dei votanti, si procede, subito dopo, ad una terza votazione in cui risulterà eletto il candidato che avrà la maggioranza relativa, ovvero il maggior numero delle preferenze.

In caso di parità prevale la maggiore anzianità di servizio e, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.

3. Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto per la validità delle votazioni, si procede ad una seconda votazione, la quale deve aver luogo entro lo stesso giorno, a partire dalle ore 15.30.

4. Qualora neanche in tale votazione si raggiunga il quorum prescritto si procederà, di seguito, ad una terza votazione, il cui risultato sarà valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto.

Art. 7
(Modalità di scrutinio)

1. La Commissione di seggio procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura di ciascun turno elettorale, senza soluzione di continuità. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale.

2. Il Presidente della Commissione di seggio, preso atto del risultato elettorale, procede alla comunicazione dei risultati al Direttore in carica che invia al Ministero gli stessi con il nome del Direttore indicato per la Direzione.

Art. 8

(Modalità di pubblicità)

1. Il presente decreto viene pubblicato all'albo dell'Accademia di Belle Arti di Sassari, inserito nel sito web al fine di garantire la massima diffusione del bando e inviato al Miur.

La Direzione amministrativa è comunque autorizzata ad attuare ogni ulteriore forma di pubblicità che risultasse conveniente o utile.

Art. 9

(norme transitorie e finali)

1. Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche e amministrative.

2. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate perché contestate ed il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio e consegnate alla Direzione Amministrativa.